



**DISPOSIZIONE N°32 del 27/03/2015**

**Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE DI CUI ALL'ART.186/BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II.- AFFIDAMENTO INCARICO.**

**L' Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
  - in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
  - con deliberazione consiliare n.90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
  - con deliberazione consiliare n.66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;
  - a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, a seguito del conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia, con conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;
  - in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotti nella concessione Rep. n. 3599 del 30.09.05 e successiva Rep. 3626/2006, ora concessione Rep. n. 3630/2007 che trova applicazione dal 01.01.2008;
- richiamate le deliberazioni:
- n.145 del 15.10.2013, con la quale il Consiglio Comunale ha dato *mandato alla Giunta Comunale di esaminare e far predisporre due ipotesi di progetto industriale relative a SGP s.r.l., l'una imperniata sul mantenimento dell'attività di SGP s.r.l. come società autonoma e l'altra prevedente la messa in liquidazione e il riassorbimento dei servizi all'interno del Comune;*
  - di Giunta Comunale n.201 del 15.11.2013, avente ad oggetto: "Progetti industriali di mantenimento e liquidazione relativi a SGP s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.45/2013. Linee di indirizzo in materia di "Piano di risanamento e rilancio" al fine di consentire la presentazione del progetto di bilancio annuale 2013 e

*mutuo da 26 milioni da contrarre i quali interessi graverebbero ulteriormente sul patto di stabilità per almeno altri 0,5-0,7 milioni di euro ogni anno erodendo ulteriormente lo spazio di patto disponibile. Seguendo questa ipotesi, l'operazione di 26 milioni di euro arriverebbe a costarne 41 milioni di cui però solo 26 destinati al risanamento della società SGP mentre gli altri sarebbero a favore dello Stato sotto forma di sanzione di Patto di stabilità;*

- a seguito della predetta verifica, con particolare riferimento all'accertamento del titolo giuridico e del rispetto del patto di stabilità, si è reso necessario lo studio di una proposta di modifica del Piano Concordatario, che preveda le azioni di seguito indicate: accollo, non appena possibile, di tre mutui contratti da SGP srl, già garantiti dal Comune mediante due fidejussioni e una lettera di patronage c.d. forte, per un importo pari ad euro 25.890.268,36; impegno del Comune a destinare apporti annuali in denaro ad SGP srl fino al 2030 (16 anni), superiori nei primi anni fino all'eventuale accollo dei tre mutui da parte del Comune; contrazione di un nuovo mutuo da parte di SGP srl per un ammontare di euro 20.000.000, di durata ventennale, che, unitamente ad alienazioni di beni per euro 6 milioni, consentirà alla società di onorare le intere passività concordatarie di 26 milioni di euro nell'arco dei 5 anni del concordato; proposta ai creditori di optare per il pagamento in un più breve tempo, non appena ottenuta la liquidità necessaria e comunque entro 6/12 mesi dall'omologazione del concordato, a condizione che accettino la decurtazione del credito del 30%;
- la proposta di modifica sviluppa la prospettiva della società per un arco di 19 anni, anziché di soli 5 anni;
- il Tribunale di Modena, con Decreto del 11/03/2015, agli atti prot.1572 del 16/03/2015, ha rinviato l'udienza dei creditori alla data del 03/06/2015;

richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n°15 e n°16, con le quali l'assemblea della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl è stata autorizzata ad approvare, rispettivamente, il Bilancio d'esercizio SGP chiuso al 2013 e il Bilancio d'esercizio SGP chiuso al 31/12/2014;

richiamati i verbali dell'assemblea dei soci, riunitasi in data 16/03/2015, con i quali, in esecuzione delle predette deliberazioni, sono stati approvati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2013 e 2014;

preso e dato atto che alla luce delle nuove valutazioni del socio, assume carattere di primaria importanza ed urgenza procedere all'individuazione del professionista Attestatore, per la redazione della modifica<sup>1</sup> della relazione di cui all'art. 186-bis L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, che accompagna la domanda di concordato preventivo;

richiamata la propria disposizione n°10 del 27/01/2014, con la quale, a seguito avviso pubblico di selezione comparativa, l'incarico di attestatore era stato affidato alla Dott.ssa Donatella Volpi, la quale ha esaurito il proprio mandato con la presentazione della proposta concordataria in data 09/07/2014;

richiamata l'assemblea dei soci sopra citata, tenutasi in data odierna, con la quale, oltre ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, si è proceduto a rinnovare la carica di Amministratore Unico;

richiamato l'art.11, comma 4 del vigente statuto della società che testualmente recita"

<sup>1</sup> art.161 R.D. 247/1942. comma 3 :Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

all'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio”;

dato atto che per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n°76/2010 Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, nelle more dell'approvazione di proprie norme regolamentari, applica i Regolamenti del Comune di Sassuolo, tra cui il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°222 del 17/12/2013, poi modificata con deliberazione di Giunta Comunale n°50/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca;

visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 in materia di incarichi professionali di consulenza che prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

richiamata la propria disposizione n°27 del 16/03/2015 con la quale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 30/12/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca, si è provveduto ad indire la procedura comparativa in oggetto;

dato atto che:

- In data 16/03/2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alla suddetta procedura comparativa, prot. n°1578/2015 e con prot. 1583, pari data, detto avviso è stato trasmesso all'Ordine dei Commercialisti di Modena;
- con propria disposizione n°31 del 25/03/2015 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle candidature;

dato atto che con apposita istanza, il sottoscritto Amministratore ha richiesto, al Tribunale di Modena – Giudice Delegato, Dott. Alessandra Mirabelli, l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico;

ricordato che all'art.9, “conferimento dell'incarico” dell'avviso prot.1578/2015, era riportato che “L'affidamento dell'incarico è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del competente Tribunale di Modena in corso di acquisizione”;

Visti i seguenti verbali, redatti nel corso della procedura comparativa, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

1. verbale di ammissione dei concorrenti alla selezione del 25/03/2015, in seduta pubblica, nel corso della quale sono stati esaminati: la documentazione amministrativa, consistente nella richiesta di ammissione alla procedura, la verifica della dichiarazione inerente il possesso dei requisiti richiesti all'art.4 dell'avviso e la verifica della presenza della documentazione tecnica ( A1 e A2), prescritta dall'art. 7 del medesimo avviso;
2. verbale della commissione tecnica del 26/03/2015, riunitasi in seduta riservata, nel corso della quale sono stati valutati i curricula (A1 e A2) dei concorrenti ed è stata redatta la graduatoria dei punteggi parametrati assegnati;
3. verbale della commissione tecnica, in seduta pubblica del 27/03/2015, nel corso della quale sono state aperte le offerte economiche, è stato attribuito il relativo punteggio e proceduto alla sommatoria dei punteggi totali, individuando la

valutazione definitiva per ciascun concorrente, dalla quale è scaturito che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dal Dott. Antonio Cherchi dello Studio Professionisti Cherchi, Lasagni, Rizzo, Sghedoni, Solmi, Tagliati con sede in Modena;

dato atto che con nota del 24/03/2015, assunta agli atti SGP prot. 1808 del 26/03/2015, il Giudice Delegato, Dott. Alessandra Mirabelli, ha comunicato che *"vista l'istanza.. omissis ... rilevato che l'attività di nomina di attestatore per la domanda di concordato non rientra dell'attività di amministrazione straordinaria in riferimento alla particolare fase della vita della società, dispone di non doversi procedere all'autorizzazione dell'atto"*;

ritenuto pertanto, decaduta la sospensiva riportata all'art.9 del predetto avviso prot. n°1578/2015, di affidare l'incarico in oggetto al Dott. A. Cherchi, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare l'incarico di attestatore a fronte di un corrispettivo pari a €70.000,00 oltre IVA ed oneri;

quanto sopra ritenuto e premesso

**DISPONE**

1. di affidare per le motivazioni premessa indicate, che qui intendono di integralmente trascritte, l'incarico di attestatore in oggetto, allo Studio Professionisti Cherchi, Lasagni, Rizzo, Sghedoni, Solmi, Tagliati con sede in Modena, Largo Garibaldi n°2 C.F. E P.IVA 02140560365, il quale ha indicato il Dott. Antonio Cherchi quale professionista designato per l'incarico in oggetto;
2. di dare atto che la spesa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 70.000,00 oltre IVA 22% e oneri fiscali 4(%), in totale €. 88.816,00, è prevista nel Business Plan 2015 della Società SGP ed è già stata finanziata sul conto 05.01.03.51.01.01 "Procedura di concordato – prestazioni di terzi";
3. di dare atto che ai sensi della determinazione n°4/2011, par.3.12, dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;
4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs. 14/03/2013 n°33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
STEFANIA FORTE

  
Forte

  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
DOTT. CORRADO CAVALLINI

Allegato alla Disposizione n. 32 del 27/03/2015

**OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE DI CUI ALL'ART.186/BIS, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II.- AFFIDAMENTO INCARICO**

**PARERI**


**VERIFICA PRELIMINARE**

La spesa e/o L'entrata è/sono prevista/e nel budget previsionale approvato.

L'incaricato

data

27/03/2015

.....  


**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

In merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Amministratore Unico appone il visto di regolarità tecnica e contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
DOTT. CORRADO CAVALLINI

data

27/03/2015

.....  